



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 286 DEL 28 marzo 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dall'avv. Lucio Colantuoni, Componenti e dall'avv. Gianni Roj, Componente Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 28 marzo 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 28

RECLAMI

Reclamo della Soc. VICENZA: avverso l'ammenda di € 20.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ancona-Vicenza del 23/2/03 – C.U. n. 275 del 25/2/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Vicenza la sanzione della ammenda di € 20.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Ancona-Vicenza del 23/2/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che gli incidenti sarebbero stati favoriti dalla circostanza che, nel settore riservato ai sostenitori ospiti, sono stati fatti entrare anche tifosi della squadra avversaria, creando così una situazione tale da vanificare l'opera di prevenzione e di controllo della Società; in secondo luogo, che la condotta sanzionata non avrebbe determinato conseguenze gravi; in terzo luogo, che la sanzione irrogata sarebbe sproporzionata in relazione sia alla categoria di appartenenza della Società reclamante, sia a precedenti analoghi accaduti nella corrente stagione sportiva; infine, che la Società avrebbe posto in essere con tutti i mezzi a propria disposizione una campagna di prevenzione e censura di ogni violenza. Di conseguenza, si chiede la riduzione della sanzione.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che, durante lo svolgimento della gara, i sostenitori della reclamante hanno fatto esplodere, prima, un petardo sul terreno di giuoco e, poi, altri due petardi, uno dei quali provocava lo stordimento di un assistente e di due calciatori, che dovevano ricorrere alle cure dello staff medico e potevano riprendere il giuoco dopo due minuti.

Non v'è dubbio che il comportamento tenuto dai sostenitori della reclamante sia stato grave, in considerazione delle modalità con le quali si è manifestato e, in particolare, della gravità del secondo episodio, idoneo a creare gravi conseguenze all'integrità fisica di persone presenti in campo.

Tuttavia, tenuto conto sia della attività di prevenzione e censura di ogni violenza che la Società ha dimostrato di aver posto in essere, sia della circostanza che si trattava di gara disputata in trasferta, pur considerata la recidiva, risulta sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura indicata nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 15.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. LECCE: avverso l'ammenda di € 12.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lecce-Bari del 16/3/03 – C.U. n. 275 del 18/3/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lecce la sanzione della ammenda di € 12.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Lecce-Bari del 16/3/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il Giudice Sportivo, nel determinare la sanzione, innanzitutto, non avrebbe tenuto conto dell'attività svolta dalla Società sia in termini generali che con riferimento alla peculiarità della gara; in secondo luogo, della circostanza che lo striscione era ridotto nelle dimensioni e conteneva un messaggio generico; in terzo luogo, del fatto che il lancio dei fumogeni sarebbe stato espressione di giubilo e non di violenza. Inoltre, si assume che l'addebito relativo al lancio di petardi non troverebbe riscontro negli atti ufficiali. Di conseguenza, si chiede la riduzione della sanzione.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno esposto, per una ventina di minuti dall'inizio del secondo tempo, uno striscione di tenore offensivo nei confronti dei sostenitori avversari; in secondo luogo, hanno lanciato, all'ingresso delle

squadre in campo, una ventina di fumogeni nel recinto di gioco; in terzo luogo, hanno lanciato, più volte durante la gara, altri fumogeni sul terreno, in particolare nell'area di rigore avversaria, non lontano dal portiere; in quarto luogo, hanno fatto esplodere una bomba carta nel recinto di gioco; in quinto luogo, hanno fatto esplodere, più volte durante la gara, petardi nel recinto di gioco. Inoltre, dagli atti ufficiali risulta anche che un addetto

allo staff societario, al termine della gara, ha rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell'allenatore avversario.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate perché la sanzione è stata irrogata con riferimento ad episodi descritti negli atti ufficiali e in considerazione sia della gravità degli episodi, sia della recidiva.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo del sig. Gabriele BARTOLETTI, calciatore della Soc. Pescara avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Campionato Primavera Reggina-Pescara dell'8/3/03 – C.U. n. 270 dell'11/3/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Gabriele Bartoletti, tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Reggina-Pescara dell'8/3/2003 (Campionato Primavera), ha proposto reclamo lo stesso calciatore, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che l'assistente avrebbe interpretato come gesto di offesa quello che in realtà sarebbe stato un gesto di difesa, a seguito di una spinta di un calciatore della squadra avversaria. Di conseguenza, si chiede la riduzione della sanzione, che sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto al comportamento effettivamente tenuto.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il Bartoletti è stato espulso per avere colpito con un pugno al volto, sferrato a giuoco fermo, un avversario, che si accasciava al suolo. Nulla risulta, invece, dagli atti ufficiali in ordine alla pretesa provocazione da parte di un calciatore avversario nei confronti del reclamante.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, sia perché si è trattato di un gesto particolarmente violento che ha provocato l'accasciamento al suolo del calciatore avversario, sia perché, in ogni caso, un semplice spintonamento non solo non può giustificare una reazione così sproporzionata (pugno al volto), ma neppure può comportare una attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to prof. *Claudio Franchini*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 28 MARZO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani